

## **Allegato 1**

### **Direttiva in applicazione dell'art. 9 della L.R. n. 24/2003 "Referenti per la sicurezza - Street Tutor"**

Con la modifica dell'art. 9 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza) operata dalla L.R. 13/2018, la Regione ha previsto la possibilità che "i gestori dei locali ed organizzatori di eventi aperti al pubblico, in particolare nel settore dell'intrattenimento e dello spettacolo, possono utilizzare, anche su specifica richiesta dell'Ente locale competente al rilascio dell'autorizzazione, a fronte di motivate esigenze di mantenimento dell'ordinata e civile convivenza, gli addetti ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) in attività di prevenzione dei rischi e di mediazione dei conflitti nello spazio, anche pubblico, adiacente ai locali e ai luoghi nei quali si svolgono gli eventi".

L'art. 9 della L.R. 24/2003 come modificato dalla L.R. 13/2018 prevede che:

- 1. I gestori dei locali ed organizzatori di eventi aperti al pubblico, in particolare nel settore dell'intrattenimento e dello spettacolo, possono utilizzare, anche su specifica richiesta dell'Ente locale competente al rilascio dell'autorizzazione, a fronte di motivate esigenze di mantenimento dell'ordinata e civile convivenza, gli addetti ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) in attività di prevenzione dei rischi e di mediazione dei conflitti nello spazio, anche pubblico, adiacente ai locali e ai luoghi nei quali si svolgono gli eventi.*
- 2. L'attività di cui al comma 1 è qualificata come attività di Street Tutor ed è subordinata al possesso di specifica autorizzazione rilasciata dal Comune in cui il soggetto esercita la propria attività per la prima volta e che ha validità su tutto il territorio regionale e all'aver frequentato, con profitto, uno specifico corso di formazione professionale disciplinato dalla Giunta regionale. Nell'esercizio delle attività di Street Tutor gli addetti cooperano con le polizie locali e nazionali in relazione alle rispettive competenze.*
- 3. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'uniforme ed efficace applicazione della presente disposizione sul territorio regionale, approva, su parere del Consiglio delle Autonomie locali e sentite le associazioni di categoria regionali più rappresentative dei gestori di locali ed organizzatori di eventi, le direttive per gli Enti locali relative alle condizioni e alle modalità di svolgimento delle attività di Street Tutor. Le disposizioni e le sanzioni di cui all'articolo 3, comma 13, della legge n. 94 del 2009 si applicano anche alle attività di Street Tutor di cui al presente articolo.*

La Legge regionale prevede dunque che l'attività disciplinata dall'articolo 9 sia qualificata come attività di "Street Tutor" e che lo svolgimento della stessa sia subordinata:

- al possesso di specifica autorizzazione rilasciata dal Comune in cui il soggetto esercita la propria attività per la prima volta e che ha validità su tutto il territorio regionale;
- all'aver frequentato, con profitto, uno specifico corso di formazione professionale disciplinato dalla Giunta regionale.

Prevede altresì che gli addetti, nell'esercizio delle attività di Street Tutor siano tenuti a cooperare con le polizie locali e nazionali in relazione alle rispettive competenze.

Ciò premesso, "al fine di assicurare l'uniforme ed efficace applicazione delle attività di Street Tutor sul territorio regionale", si adotta la seguente direttiva per gli Enti locali relativa alle condizioni e alle modalità di svolgimento delle attività.

#### **1) Modalità di richiesta e di rilascio dell'autorizzazione e sua validità**

L'attività di "Street Tutor" è subordinata al possesso di specifica autorizzazione rilasciata dal Comune in cui l'addetto esercita la propria mansione per la prima volta e ha validità su tutto il territorio regionale.

La richiesta di autorizzazione deve essere sottoscritta dalla persona che la richiede e va indirizzata al Comune nel cui territorio intende esercitare l'attività per la prima volta.

A tale richiesta va allegata una foto in formato tessera o equivalente informatico ed una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante:

- l'iscrizione nell'elenco, tenuto presso la Prefettura, per l'esercizio di addetto ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
- il possesso dell'attestato relativo alla formazione prevista all'allegato 2, salvo quanto disposto al paragrafo successivo.

**Sono esonerati dalla formazione di cui all'allegato 2, coloro i quali siano già iscritti all'elenco tenuto presso la Prefettura, per l'esercizio di addetto ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94, alla data del 31/12/2018 compreso. Costoro, pertanto, non dovranno dichiarare il possesso dell'attestato relativo alla formazione di cui al predetto Allegato 2.**

Il rilascio dell'autorizzazione avviene entro trenta giorni dalla domanda. Al procedimento di rilascio si applicano le disposizioni

di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).

Unitamente all'atto autorizzativo, i Comuni, rilasciano agli interessati una tessera di riconoscimento di "Street Tutor", secondo quanto previsto all'Allegato 4.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di "Street Tutor" ha validità su tutto il territorio regionale e la sua validità coincide con quella relativa all'iscrizione nell'elenco tenuto presso la Prefettura per l'esercizio di addetto ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Il possesso di più autorizzazioni è vietato.

Gli effetti del rinnovo, mancato rinnovo, della sospensione e della revoca dell'iscrizione nell'elenco per l'esercizio di addetto ai servizi di controllo, si estendono anche all'autorizzazione a svolgere le attività di "Street Tutor".

In caso di mancato rinnovo, della sospensione e della revoca dell'iscrizione nell'elenco per l'esercizio di addetto ai servizi di controllo, l'interessato deve cessare o sospendere ogni attività di "Street Tutor" e darne, senza ritardo, informazione all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione.

I Comuni adottano un Registro delle persone autorizzate, su cui annotare le autorizzazioni rilasciate, le eventuali sospensioni e revoche, secondo quanto previsto all'Allegato 3. I dati e le informazioni contenuti nel Registro sono trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. I dati relativi alle autorizzazioni rilasciate, sono comunicati periodicamente ai Prefetti e ai Questori competenti territorialmente.

Le informazioni contenute nel Registro delle persone autorizzate e i dati riportati nel tesserino di riconoscimento, se richiesti, devono essere tempestivamente comunicati alle Forze di polizia dello Stato o alle Polizie locali nonché alle Autorità di pubblica sicurezza.

## **2) Attività connesse e conseguenti al rilascio dell'autorizzazione**

L'attività di "Street Tutor" è esercitata sulla base delle indicazioni del gestore in cui si svolge l'intrattenimento, il pubblico spettacolo, la somministrazione di alimenti o di bevande o altra attività, che ne ravvisa la necessità a fronte di motivate esigenze di mantenimento dell'ordinata e civile convivenza. Sulla base delle medesime motivazioni, l'attività di "Street Tutor" potrà essere intrapresa anche su iniziativa dell'Ente locale competente al rilascio dell'autorizzazione e da questo incentivata con forme di sostegno, anche di tipo economico con risorse proprie, della Regione o di altre istituzioni.

Più gestori di locali presenti sulla stessa strada, piazza o comunque area, dove le persone si possono muovere senza soluzione di continuità tra l'area pubblica di pertinenza di un locale ed un altro, possono accordarsi nell'utilizzo di "Street Tutor" per le finalità della presente direttiva.

Durante lo svolgimento dell'attività di "Street Tutor", la persona autorizzata dovrà:

- avere al seguito:
  - o un valido documento di identità;
  - o il tesserino di riconoscimento di cui all'Allegato 4, che deve essere mostrato agli operatori appartenenti alle Forze di polizia dello Stato o alla Polizia locale che ne facciano richiesta;
  - o il tesserino di riconoscimento relativo all'iscrizione nell'elenco per l'esercizio di addetto ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94, che deve essere mostrato agli operatori appartenenti alle Forze di polizia dello Stato o alla Polizia locale che ne facciano richiesta;
- essere immediatamente riconoscibile recando la scritta "Street Tutor" tramite indicazione visibile su parte integrante dell'abbigliamento.

Gli organi accertatori che rilevino irregolarità nello svolgimento delle attività di "Street Tutor" applicano le disposizioni e le sanzioni di cui all'art. 3, comma 13, della L.94/2009.

### **3) Corso di formazione**

La formazione può essere acquisita attraverso la partecipazione ad un corso della durata di 10 ore, realizzato nel rispetto delle previsioni dell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente Direttiva.